

CXXXIV^a TORNATA

SABATO 17 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia »	4710
Oratori :	
AMERO D'ASTE	4716
BONICELLI	4726
CAMPELLO, <i>dell'Ufficio centrale</i> 4711-13-16-17-23-28	
CANNAVINA	4719-35
CASSIS	4733
CREVARO	4723-37
DE AMICIS MANSUETO	4737-39
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4724-40
FIGOLI	4711-34
GIUNTI	4716
GRASSI	4716-17-18-26-31-33-35
LAGASI	4740
LUSIGNOLI	4740
NICCOLINI EUGENIO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	4712
PASSERINI ANGELO	4715
PEANO	4711
PIRONTI	4713
SCALORI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e relatore</i>	4713-17-27-28-31-34-35-37
SECHI	4722-28-29
SINIBALDI	4720-28-30-34-35
SUPINO	4713
TORRIGIANI LUIGI	4711-15-20-33
VANNI	4725-33
VICINI	4711-14-18
(Progetto di legge coordinato)	4745
Interrogazioni (Annuncio di)	4744
(Decadenza di)	4710
(Risposta scritta ad)	4744
Nomina di Commissione	4744
Relazioni (Presentazione di)	4743
Ringraziamenti	4709
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4744

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, ed i sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per le finanze e per la giustizia ed affari di culto.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Visconti di Modrone ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Eccellenza,

« Con la più profonda commozione La ringrazio per le nobili parole da Lei pronunziate in Senato per commemorare il tanto compianto mio consorte ed anche a nome dei miei figli io Le porgo l'espressione della più sentita riconoscenza per la parte da Lei presa all'infinito nostro dolore. Coi migliori saluti Le stringo cordialmente la mano.

« Marianna Visconti di Modrone ».

Dalla vedova del senatore Masci ho ricevuto la seguente lettera:

« Ringrazio V. E. della cortese lettera e della commemorazione che ha fatto del mio compianto marito, senatore Filippo Masci, nella seduta pubblica dell'otto febbraio.

« Di Lui l'E. V. ha saputo rilevare, con profondità ed altezza di pensiero, in forma rapida

e precisa, l'operosa nobiltà dell'anima e della mente, ed ha delineate le fasi progressive del Suo spirito, che fu così vigile e pronto nel raccogliere, in poderoso tentativo di sistemazione filosofica, le espressioni più significative della grande storia del passato e della molteplice cultura scientifica del mondo moderno.

« I miei figli si associano, commossi, a queste manifestazioni di gratitudine e di plauso, anche nel ringraziare S. E. il ministro Gentile, che volle degnamente additare agli insegnanti ed ai giovani italiani il nome onorato di Filippo Masci.

« Con perfetta osservanza di V. E.

« dev.ma

« Giuseppina Tattoni, ved. Masci ».

Per un disegno di legge

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Chiedo al Senato che il disegno di legge: « Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917 concernenti le modificazioni apportate alla Cassa di maternità sia deferito per lo studio ad una Commissione nominata dal Presidente onde il progetto di legge sia pronto per la discussione alla nuova convocazione del Senato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro di agricoltura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Decadenza di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Orlando al ministro dell'agricoltura: « per sentire se non sia il caso di prescrivere la correzione delle cartelle di pagamento, emanate in questi giorni, nella provincia di Pisa, per le quali fra tasse erariali sui terreni e fabbricati, sovrapposte provinciali e comunali e tutte le altre accessorie, dovute alle Amministrazioni rosse, si raggiungono cifre pari, in molti casi, a cinque volte la tassazione del 1916 e che, anche per effetto della prossima ricchezza mo-

bile, oltrepassano ogni reddito possibile delle coltivazioni comuni, che si fanno in quei terreni, rendendo non solo vano l'accertamento di codesto Ministero per il progresso dell'agricoltura, ma anche impossibile l'esercizio stesso dell'agricoltura ».

Non essendo presente il senatore Orlando, l'interrogazione si intende decaduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

In seguito alle osservazioni fatte nella seduta del 15 corrente dal senatore Vicini, l'ultimo comma dell'art. 8, già votato, è stato così modificato: « Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa raggugliata all'estensione secondo un criterio regressivo: da 100 a 1000 ettari L. 1.50 l'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000 lire una; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro ».

Pongo ai voti questo comma; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Per l'art. 14, di cui si iniziò la discussione nella precedente seduta del 15, l'Ufficio centrale, tenendo conto delle osservazioni che erano state fatte, ha proposto la seguente dizione:

Art. 14.

« I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e se la cattura non sia possibile saranno uccisi.

« I cani trovati a vagare nelle campagne, nel periodo di divieto, dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile dovranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

« I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di

cui ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza. Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, e in prossimità di questi ».

Domando al senatore Fabrizio Colonna se in seguito a questa nuova redazione dell'articolo, ritira il suo emendamento.

FABRIZIO COLONNA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore Figoli...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Prego a nome dell'Ufficio centrale l'onorevole senatore Figoli di ritirare il suo emendamento.

Non è facile riconoscere a chi appartenga un cane vagante, od almeno farlo con sicurezza.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io volevo fare quell'emendamento perchè in certi paesi i cani sono conosciuti. E se le guardie private che conoscono questi cani vaganti nelle bandite, facessero una contravvenzione di 5 o 10 lire, come si pratica per le capre e per i cavalli, la cosa sarebbe facilitata. Ma del resto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora domando al senatore Vicini se mantiene il suo emendamento.

VICINI. Il mio emendamento è un'aggiunta all'articolo 14, e non è compreso nel nuovo testo concordato; e rimane come è stato concordato con l'Ufficio Centrale.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Vicini.

PRESIDENTE. Sta bene.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Peano, mi pare che delle sue osservazioni è stato già tenuto conto.

PEANO. Fino a un certo punto. L'art. 14 al secondo comma dice così « I cani trovati

a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, devono essere possibilmente catturati; ove non sia possibile dovranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza ». Una prima domanda: qual'è la sorte di questi cani catturati? Non so se l'emendamento Vicini sia stato accolto...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. È stato accolto.

PEANO. Sta bene. Cioè saranno consegnati all'associazione dei cacciatori. Quanto all'altra parte non posso ammettere questo diritto di vita e di morte su questi cani; è un obbligo troppo imperativo. Io credo che sia sufficiente lo stabilire che siano catturati e consegnati alla detta associazione. Io dunque approvo l'articolo, ma queste parole « dovranno essere uccisi » non fanno certo buona impressione in una legge. Propongo pertanto la soppressione delle parole « dovranno essere uccisi ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me spiace di insistere pel mantenimento di questo articolo, e faccio riflettere all'on. Peano che non è possibile, di regola, catturare cani segugi i quali inseguano caprioli o cervi. Chi spende cure e danaro per allevare la selvaggina deve essere messo in grado di proteggerla efficacemente.

Ritengo poi utile e non dannosa la diminuzione di cani randagi, tra i quali spesso si verificano casi di idrofobia.

I cani, di qualsiasi specie, siano sorvegliati e non lasciati vagare liberamente per le campagne.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho sentito che c'è un articolo concordato sulla questione dei cani; ma io non lo conosco...

PRESIDENTE. È una nuova formula che io ho letto ad alta voce.

TORRIGIANI LUIGI. È stato però letto in un momento in cui, per quanto prestassi attenzione, non mi fu possibile udirlo.

Vorrei proporre un piccolo emendamento a tale articolo. A me sembra che basterebbe cambiare la parola « debbano » con la parola « pos-

sono », il che sarebbe in concordanza con l'ultima parte dell'articolo, e accontenterebbe forse il collega Peano.

CAMPELLO. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento.

NICCOLINI EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. È doloroso per noi, che siamo tutti appassionati di caccia e affezionati ai cani, di dovere insistere in questo articolo; ma credano, onorevoli senatori, è impossibile fare altrimenti, perchè è incompatibile la selvaggina stanziale coi cani randagi.

Ad esempio nei paesetti della maremma Romana e Toscana vi sono più cani che abitanti (si ride). In ognuno di questi paesi ci sono due o tre cacciatori, che durante il periodo della caccia vanno in giro con 15 o 20 cani; quando poi la caccia è chiusa e tutti sono tornati al lavoro, lasciano liberi i cani, i quali vanno in giro per la campagna. Non intendo far perdere tempo ai colleghi, enumerando i danni che producono questi cani; ma faccio rilevare che non c'è animale più pericoloso del cane randagio per la caccia, che nella campagna aperta fa più danni anche del gatto e della volpe.

Perciò io ritengo opportuno insistere nella dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti per divisione l'art. 14.

La prima parte dice così: « I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati e se la cattura non sia possibile potranno essere uccisi.

« I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza ».

Pongo ora ai voti questo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del comma seguente:

« I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle campagne durante il periodo in cui ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

« Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, e dei greggi e in prossimità di questi ».

Pongo ai voti questa seconda parte proposta dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento o aggiunta del senatore Vicini, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, così concepito:

Art. 14. — Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori legalmente costituita, più prossima al luogo della cattura, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di L. 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

« La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

« Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento dell'onorevole Vicini.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 14. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Esercizio della caccia.

Art. 15.

La caccia e la uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

(È approvato).

Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

a) abbia compiuto il 16° anno di età;

b) abbia ottenuto il consenso del padre o della persona che esercita la patria potestà, se sia minore degli anni ventuno;

c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti

il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ho chiesto la parola per rilevare che la dizione di questo comma dell'articolo 16 non è giuridicamente corretta. Qui è detto: « Che abbia ottenuto il consenso del padre o della persona che esercita la patria potestà ». Se non c'è il padre, la patria potestà passa alla madre e non c'è che lei che possa esercitarla; e se non c'è la madre si fa luogo alla tutela ed occorre il consenso del tutore. Successivamente vi è una riserva: « Se sia minore degli anni 21 ». Ma se non è minore, la patria potestà cessa. Io proporrei dunque che questo comma venisse modificato così: « b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore ».

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Siccome la formula dettata con grande sapienza dal collega prof. Supino interpreta il pensiero della Commissione, che in questo punto aveva deviato dalla stretta norma giuridica, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario ad accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro il comma così emendato?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Supino accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. A me pare che questo articolo contenga da un lato disposizioni superflue e manchi dall'altro di disposizioni necessarie, in quanto che non prescrive alcun criterio per la concessione del permesso di cacciare a chi è provvisto di porto d'armi.

È superflua la disposizione del comma a), perchè già la legge di pubblica sicurezza non consente il rilascio della licenza di porto di armi a chi non abbia compiuto il 16° anno di età. Ora, siccome la legge non deve contenere disposizioni inutili, così mi pare che anche la disposizione di cui al comma b) sia superflua

dal momento che la legge di pubblica sicurezza, all'art. 17, dice che è in facoltà del prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore ed abbia compiuto il 16° anno. Queste due condizioni indicate ai commi a) e b) possono quindi ritenersi assorbite dalle relative disposizioni della legge di pubblica sicurezza e a mio giudizio sono superflue.

Viceversa questo articolo non dice nulla riguardo ai criteri che debbono seguire le autorità politiche nell'accordare o negare il permesso di caccia. Ora bisognerebbe evitare che chiunque sia munito della licenza di porto di armi possa ottenere, senz'alcuna garanzia, il permesso di caccia e darsi alla campagna con manifesto pericolo, non per gli uccelli, ma per gli uomini.

Per queste ragioni io mi permetto di proporre un emendamento a questo articolo, secondo il quale emendamento l'articolo stesso dovrebbe essere redatto così: « Per ottenere il permesso di cui all'art. 15 occorre che il richiedente sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con le disposizioni riguardanti le concessioni governative. Il permesso dovrà negarsi a chi dalle informazioni assunte non risulti di sufficiente perizia nel maneggio delle armi ».

Approvando questo emendamento si accoglierebbe anche un giusto voto manifestato dall'onorevole senatore Vanni.

CAMPELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che per quanto ciò che afferma l'on. Pironti sia esatto, che cioè si tratti di disposizioni già note, tuttavia non sia superfluo che i cacciatori ritrovino ripetute tali disposizioni nella legge sulla caccia.

PIRONTI. Ma è una superfluità, e le leggi non debbono avere disposizioni superflue!

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che una superfluità non sia.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Anche io mi associo a quanto ha detto l'on. senatore Campello, perchè ritengo che non venga viziata la portata della legge, se si manterranno queste disposizioni.

Per quello poi cui accennava il senatore Pironti riguardo alla necessità che sia provata la perizia degli aspiranti alla licenza di caccia, si è già osservato nella discussione generale che esiste una disposizione che fa obbligo a coloro che chiedono la licenza di caccia, di aver frequentato il corso premilitare.

Noi riteniamo che questi requisiti siano sufficienti per darci affidamento che questi aspiranti siano in grado di portare un'arma da caccia, senza pericolo per sé e per gli altri.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Pironti se insiste nella sua proposta di emendamento.

PIRONTI. Dal momento che l'Ufficio centrale si è dichiarato contrario, non insisto nella mia proposta di emendamento, tenendo anche conto dei chiarimenti che mi sono stati forniti.

PRESIDENTE. Non insistendo l'on. senatore Pironti nella sua proposta di emendamento e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 16 con l'emendamento proposto dal senatore Supino.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di P. S.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone adette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

(Approvato).

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col fucile e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinibaldi ha presentato un emendamento su questo articolo 18. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. Ritiro l'emendamento su l'art. 18 riservandomi di parlare poi sull'art. 19.

PRESIDENTE. Viene poi l'emendamento del senatore Vicini, designato come articolo 18-bis e così concepito: « È vietata la detenzione anche in casa e nelle dipendenze della casa, dei fucili portatili da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

VICINI. Questa aggiunta all'articolo 18, che io ho indicato come articolo 18-bis, può a primo aspetto sembrare una grave limitazione. Io credo invece che risponda a due concetti: uno di aumentare il gettito finanziario della tassa per le licenze di caccia, l'altro d'impedire uno dei mezzi di maggiore distruzione della selvaggina e più difficile da controllare. Io dico che la proibizione di tenere i fucili da caccia per chi non sia munito della licenza da caccia, se l'arma deve servire per difesa personale o per la difesa dei prodotti del fondo, non reca alcun danno, perchè si può prendere un'arma diversa dal fucile da caccia. Il contadino che va in campagna anche in tempo di caccia proibita, col fucile da caccia e con le cariche da caccia è attratto, anche se non ha un cattivo pensiero, dalla tentazione di sparare agli animali e questo non può essere

controllato perchè il contadino va in campagna al lavoro, soprattutto in collina o nella montagna col fucile; lo mette vicino ad un albero o nel casotto che serve nella notte per la difesa dei prodotti del fondo e quando, per esempio, per le pernici, sente che le pernici si chiamano e non sono molto lontane, può con tutta facilità ucciderne, senza che ci sia la possibilità, o almeno la facilità, del controllo. Altra cosa è invece quando il cacciatore va in fondi altrui col fucile e può essere sorpreso. Ma il contadino che si trova nel proprio fondo, che gira l'occhio intorno e vede di esser solo, può profittare di questa facilità che gli dà la vicinanza dell'arma e l'aver stabilito dove la selvaggina si trova, per distruggerla. Dico dunque che dal punto di vista finanziario questa aggiunta è utile e non dannosa; è utile perchè costringerà gli agricoltori che desiderino avere dei fucili da caccia a pagare la tassa, che ora è abbastanza elevata, per avere il permesso. Noi sappiamo, almeno nella nostra provincia, che nella parte alta o bassa della provincia, dove minore è la sorveglianza, la caccia viene esercitata maggiormente dalle persone non munite di licenza che da quelle che hanno il relativo permesso e che dedicano alla caccia un giorno o due in tutta la settimana, mentre per tutto l'anno attendono alle loro ordinarie occupazioni. La mia proposta non diminuisce la possibilità della difesa personale dell'agricoltore o della sua famiglia o dei prodotti del fondo, perchè l'agricoltore può essere munito di un'altra specie di arma che non sia quella da caccia. Per ciò io prego la Commissione e il Governo di volere accettare un mio articolo aggiuntivo, e sarà questa una delle maggiori protezioni per la selvaggina ed uno dei mezzi migliori per ottenere il ripopolamento in Italia, che possa immaginarsi in questa legge.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ho preso la parola per parlare più specialmente contro l'emendamento proposto dall'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. L'ho ritirato.

PASSERINI ANGELO. Allora dirò poche parole in merito all'emendamento Vicini, che propone che sia vietata la detenzione anche in casa e nelle dipendenze della casa dei fucili portatili

da caccia, a chi non sia munito della relativa licenza. Mi pare che questo emendamento sia troppo gravoso e vada a colpire specialmente i contadini che abitano nelle case isolate; con esso si giungerebbe a togliere a questi contadini quel mezzo di difesa che possiedono e che serve non solo contro probabili invasioni di ladri, ma serve in modo speciale anche a distruggere bestie nocive o all'agricoltura o ai pollai o alla casa stessa. Mi sembra che questa disposizione sia troppo restrittiva. Dice l'onorevole Vicini: potranno tenere altre armi, ma egli sa benissimo che tutte le altre armi sono molte costose, che il munizionamento di esse implica una grave spesa, mentre oggi il povero contadino tiene fucili grossolani che si caricano ancora con il vecchio sistema, e se ne vale o per difesa del suo misero abituro, o come segnale di allarme per la difesa dei suoi sudati prodotti. La restrizione colpisce le classi più umili dei contadini e da parte mia mi oppongo alla sua applicazione e prego il Senato a votare contro l'emendamento proposto.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domando se in questo momento discutiamo l'emendamento Vicini all'articolo 18, o tutti e due insieme?

PRESIDENTE. Discutiamo l'articolo 18 e gli emendamenti ad esso relativi che sono stati presentati.

TORRIGIANI LUIGI. L'emendamento Vicini, sebbene non mi nasconda la sua gravezza, esprime un concetto giusto; l'onorevole Vicini è cacciatore vecchio e pratico ed io come cacciatore vecchio e pratico, dichiaro che se fosse accettato l'emendamento Vicini si avrebbe un grandissimo risultato per quello che vogliamo ottenere, in riguardo della difesa della selvaggina.

Venendo poi all'articolo 18 noto una disposizione sulla quale mi piace di richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale perchè la trovo gravissima; si dice: « La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati ». Ma questa dei bocconi avvelenati è una questione gravissima anche per la sicurezza pubblica. Intanto qui non si definisce dove questi bocconi possono essere messi: devono potere essere messi ovunque? Nelle bandite? Nelle riserve?

Questi bocconi l'ho usati anch'io e si usano tutt'ora, ma con cautele grandissime: bisogna che sia ben segnato il punto dove si trovano, bisogna sapere chi li deve mettere, perchè ciò non deve essere lecito a tutti. Le guardie preposte alle riserve possono farlo benissimo perchè sanno dove li mettono, li depositano alla sera quando non passa più nessuno, li vanno a raccogliere la mattina prestissimo, insomma adoperano tutte le cautele opportune. Dare il permesso a chiunque di collocare questi bocconi avvelenati (io parlo contro la mia tesi di cacciatore e di difensore della selvaggina) è cosa gravissima. Qui mi pare che bisognerebbe dare nella legge o nel regolamento indicazioni precise e tassative che garantissero la sicurezza pubblica.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io sono della stessa opinione dell'onorevole Passerini: mi meraviglia che si possa proporre che un contadino non possa tenere per sua difesa un fucile da caccia. Che non possa girare nei campi portandolo, perfettamente d'accordo, ma che non possa tenere un fucile in casa è qualcosa di enorme. Quasi tutti i nostri contadini lo tengono senza andare a girare per i campi, perchè lo tengono per difesa.

TORRIGIANI LUIGI. Prendano la licenza.

AMERO D'ASTE. Ma che licenza se non vanno a caccia?

Dite piuttosto che è proibito che vadano a girare per i campi col fucile da caccia.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. È necessario fare un'aggiunta a quest'articolo per proibire l'uso degli archetti, dei lacci e delle gabbie a scatto. L'Ufficio centrale mi aveva promesso di provvedere a questa mancanza. Lo prego perciò di fare una proposta. Sarebbe a mio avviso opportuno di definire questo punto prima di passare a discutere l'aggiunta da me presentata all'articolo 18.

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Io mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi. In quanto all'opportunità di permettere ai contadini di tenere il fucile, io vorrei prendere l'esempio dei contadini delle Calabrie, che hanno bisogno di di-

fendersi, perchè spesso sono soggetti ad aggressioni notturne. Osservo inoltre che all'art. 18 dove è detto: «reti orizzontali», bisognerebbe aggiungere le parole: «e reti verticali». Le reti verticali sono impiegate specialmente nella caccia delle quaglie. Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di voler aggiungere dove è detto reti orizzontali; le parole reti verticali.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Risponderò ai tre onorevoli senatori che proposero gli emendamenti.

L'onorevole senatore Passerini ha deplorato che possa venir stabilito che chi non ha il porto d'armi non possa tenere il fucile nella propria abitazione. Questo emendamento, presentato dall'on. Vicini, non è accettato dall'Ufficio centrale e neppure dal Governo.

L'Ufficio centrale ritiene che, entro la propria abitazione, si possa tenere il fucile da caccia, con qualunque munizione.

Il secondo emendamento proposto dall'onorevole Luigi Torrigiani è quello che tende a regolare la presa degli animali nocivi e feroci, fatta con lacci, tagliole e bocconi avvelenati. Tale distruzione degli animali nocivi, necessaria per le riserve e per le bandite, dovrà essere regolata con prudenza.

Sarebbe pericoloso lasciare intera libertà per i bocconi e per le tagliole. Perciò l'Ufficio centrale propone che l'articolo venga modificato come appresso: «la presa degli animali nocivi e feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e alle bandite e con le norme che saranno fissate dal regolamento».

Rispondo ora al terzo emendamento, proposto dall'onorevole senatore Grassi. L'Ufficio centrale si associa ed intende che vengano vietati ogni genere di lacci, di archetti e di gabbie a scatto.

Apposita aggiunta verrà fatta all'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Giunti propone che all'art. 18 dopo le parole «reti orizzontali» si aggiungano le parole «reti verticali».

Invito l'Ufficio centrale a dichiarare se accetta questa proposta.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Assicuro l'onorevole senatore Giunti che la caccia con reti verticali è già vietata dall'art. 18.

SCALORI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Devo associarmi a quanto ha detto il collega onorevole Di Campello e chiarire le ragioni per le quali non consento nella proposta Vicini. Se io dovessi cedere alla mia passione cinegetica, dovrei riconoscere da questo punto di vista, la ragionevolezza della proposta dell'on. Vicini; ma l'Ufficio centrale ha dovuto darsi carico di altre considerazioni. Noi con quella disposizione radicale verremmo a turbare radicate consuetudini, verremmo a porre degli obblighi specialmente in alcune regioni d'Italia troppo gravosi. C'è l'abitudine in alcune nostre provincie di tenere per sicurezza il fucile, e qualche volta non solo per la difesa contro gli animali nocivi. Ora, costringere queste povere famiglie, che forse non esercitano la caccia, di sostituire queste armi con carabine o rivoltelle, sarebbe un onere gravoso e poi questa esclusione di possibilità di tenere in casa fucili da caccia, potrebbe avere una ripercussione dannosa per l'industria degli armieri. Per queste considerazioni non accettiamo l'emendamento proposto.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 18. Quest'aggiunta è per me il punto fondamentale della legge. Come l'altro giorno io ho messo in chiaro, è stabilito in modo assoluto e riconosciuto da tutti i competenti in materia, che vi sono uccelli certamente utili all'agricoltura. Questi uccelli sono protetti in tutte le nazioni civili di Europa, eccetto che in Italia. È vero che questa protezione è stata oggetto di controversie trenta o quarant'anni fa. Si era asserito che gli uccelli utili in un senso, cioè, come distruttori di insetti nocivi, potessero riuscire dannosi in un altro senso, cioè, distruggendo insetti nemici di quelli dannosi, o danneggiando le colture.

Sono state fatte lunghe discussioni, ma infine è diventato pacifico e da tutti ammesso che vi è un certo numero di uccelli certamente utili all'agricoltura; ciò si legge in tutti i libri che trattano questa materia; e nelle leggi e nei regolamenti di caccia delle altre nazioni è

annesso l'elenco degli uccelli utili all'agricoltura. Che noi italiani neghiamo questa verità, sembra proprio una cosa assurda.

Voglio aggiungere che in base a questi principi si va introducendo in tutti i paesi di Europa un modo speciale di lotta contro gli insetti nocivi, specialmente alle vigne e ai frutteti. Quivi si collocano nidi artificiali per gli uccelletti; si provvede loro il cibo durante l'inverno; si offre loro acqua da bere o per bagnarsi. Così la quantità di questi volatili aumenta notevolmente.

Per citare un esempio noi sappiamo che le larve delle tignole dell'uva arrecano milioni e milioni di danni. Per combatterle in Francia si usa generalmente di allevare nelle vigne gli ortolani, che fanno il nido ai piedi dei ceppi delle viti. Gli ortolani fanno grande distruzione di questi insetti nocivi.

Ora se noi permettiamo di uccidere questi uccelletti come ci giustifichiamo di fronte agli agricoltori che con essi vogliono proteggere i loro vigneti? A me sembra che occorra aggiungere all'articolo un breve comma così concepito:

« È sempre vietata la caccia con armi da fuoco e l'uccellazione degli uccelli certamente utili all'agricoltura. L'elenco delle specie d'uccelli certamente utili all'agricoltura verrà allegato al progetto di legge ».

O si accetta questo emendamento, o votiamo una legge che è contraria ai dettami della scienza e della pratica. (*Approvazioni*).

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Il principio difeso dall'onorevole Grassi, è in massima giusto, tuttavia per le speciali condizioni nostre e soprattutto per le speciali condizioni di alcune regioni dell'alta Italia, l'Ufficio centrale non ha creduto di poter aderire per intero al suo desiderio. Tuttavia nell'articolo 19, che segue quello che ora discutiamo, è stato opportunamente provveduto nel senso indicato dall'onorevole Grassi.

Pregherei quindi l'onorevole Grassi di attendere quando l'Ufficio centrale sarà per esporre allorchè si discuterà sull'articolo 19.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di aggiungere un paio di parole a questo riguardo. Mentre da un lato nelle scuole elementari ed agrarie infondiamo agli alunni il principio che è una vergogna, anzi un vero delitto uccidere uccelletti e proibiamo di distruggerne i nidi, d'altro lato permettiamo che se ne faccia una vera strage per il solo piacere di mangiare la polenta con gli uccelletti. (*Commenti; si ride*).

A me sembra che, se, come è fuor di dubbio, vi sono uccelli utili all'agricoltura, bisogna proteggerli, invece di distruggerli. Prego perciò l'onorevole ministro, al quale sono affidate le sorti dell'agricoltura, di voler accogliere il comma aggiuntivo da me proposto per questo articolo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole senatore Grassi, il ministro e l'Ufficio centrale la pregano di discutere il suo emendamento in occasione dell'art. 19.

GRASSI. Ma se approviamo l'art. 18, la questione rimane pregiudicata.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole senatore Grassi, in caso potrà sempre chiedere quando si discuterà l'articolo 19, che venga cambiata la data di apertura o di chiusura relativa all'uccellazione.

GRASSI. Sta bene.

PRESIDENTE. In seguito alle osservazioni fatte dal senatore Campello, il senatore Vicini ha modificato così il suo articolo aggiuntivo: « è vietato portare fuori della casa e delle dipendenze di essa fucili da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare che questa disposizione è già contenuta nella legge di pubblica sicurezza, la quale vieta di portare armi fuori della propria abitazione e delle pertinenze di essa.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Una parola sola. Consentano i colleghi che io la esprima, assicurando che non intendo abusare della loro cortesia. Poiché è stata espressa meraviglia per un articolo di questa

natura, io posso a mia volta girare la meraviglia dell'onorevole collega alle società di cacciatori che mi hanno sollecitato perchè io lo presentassi. Non è una invenzione mia personale: è un voto di associazioni. Coi chiarimenti che sono stati dati io non avrei difficoltà anche a rinunciare a quest'articolo aggiuntivo. Ma poichè l'Ufficio centrale ha già notato al senatore Pironti che non è inutile mettere in questa legge delle disposizioni che sono già nella legge di pubblica sicurezza, invoco questo precedente a favore del mio articolo 18 bis. Va bene che ciò è già contenuto nella legge di pubblica sicurezza: ma non è male che lo ripetiamo, perchè così i cittadini avranno un testo completo senza bisogno di andare a sfogliare altre leggi. Perchè o nella legge di pubblica sicurezza già c'è, e niente di male che qui venga ripetuto, perchè in questo modo noi facciamo il manuale del cacciatore; e se non ci fosse o se non fosse interpretata come ho indicato, tanto più è opportuno di mettere qui la disposizione.

Io voglio sperare che il Senato vorrà approvare l'articolo così modificato. Non si tratta di proibire il porto del fucile nella casa e nelle sue pertinenze; dico soltanto che non si debba portare quando si va in campagna, per grandi estensioni, se non si è muniti del relativo permesso.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. L'onorevole Vicini si è servito dello stesso mio argomento. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di aggiungere quanto appresso:

« È vietato il porto delle armi da fuoco fuori della propria abitazione e delle pertinenze di essa ».

VICINI. Delle armi « da caccia ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Viene innanzi tutto l'emendamento del senatore Giunti il quale chiede che al primo capoverso dopo le parole « l'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali » vengano aggiunte le parole « e verticali ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Se si tratta di reti verticali io rammento che esse sono vietate da una apposita disposizione della legge, che vieta la caccia con dette reti anche sui valichi montani e sulla spiaggia del mare.

È disposizione tassativa; e l'Ufficio centrale non può accettare.

PRESIDENTE. Il senatore Giunti ha proposto che al primo capoverso si dica: « l'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali e verticali, fisse e mobili ecc. ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettarlo perchè già nella legge è vietato l'uso di queste reti verticali.

PRESIDENTE. Onorevole Giunti, mantiene il suo emendamento?

GIUNTI. Dal momento che l'Ufficio centrale non l'accetta, lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene poi l'altro emendamento proposto dal senatore Luigi Torrigiani, che consiste nello aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « limitatamente alle riserve e bandite e con le norme che saranno fissate dal regolamento ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Verrebbe poi l'emendamento del senatore Vicini che dice: « È vietato di portare fuori della casa o delle dipendenze della casa il fucile da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. La proposta dell'onorevole Vicini non ha ragione di essere dal momento che c'è un articolo nella legge fondamentale che è il codice penale, il quale ipotizza la contravvenzione quando si portano le armi fuori della casa o delle pertinenze di essa. Aggiungere ciò che richiede l'onorevole Vicini con qualche parola non identica alla dizione del codice penale, può generare delle difficoltà nella pratica anzichè delle semplificazioni. Quindi la miglior cosa è di non accettare la proposta.

Nè è il caso d'invocare l'analogia con l'altro emendamento, giacchè ivi la ripetizione di disposizione legislativa già esistente poteva almeno giustificarsi in rapporto al permesso speciale di caccia, su cui oggi si legifera e di cui

non si può far parola nella legge di pubblica sicurezza.

Prego pertanto il senatore Vicini di voler ritirare il suo emendamento. Egli potrà assicurare chi glielo ha suggerito, che nella legge imperante è già sanzionato quanto oggi si richiede.

VICINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dall'Ufficio centrale è stata proposta un'aggiunta per tener conto della proposta del senatore Grassi e cioè che al penultimo capoverso, che vieta alcuni metodi di caccia si aggiungano ai mezzi vietati: « Le gabbie, a scatto e lacci di qualunque genere ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata)

Pongo ai voti l'intero art. 18 così modificato:

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale di allarme.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sull'art. 19 erano stati presentati numerosi emendamenti.

L'articolo però è stato modificato dall'Ufficio centrale il quale ha tenuto conto di questi emen-

damenti, per alcuni nella loro totalità, per altri in parte.

L'articolo emendato è così concepito:

Art. 19.

« La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 30 novembre.

« L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

« A) Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile fino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo ed istrice;

« B) Fino al 31 marzo per le specie emigratorie escluse le quaglie e gli uccelli appartenenti ad ordini dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi e del genere tordo;

« C) Fino al 15 aprile dei palmipedi e trampolieri.

« In riferimento al comma C) sarà consentita anche l'uccellazione con reti di maglia larga per le specie nello stesso comma indicate.

« La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio relativamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare. Il Ministero di agricoltura potrà con suo decreto restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggina o forme di caccia, o località, quando ciò si renda necessario, nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

« La caccia di alcuni animali feroci e nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del Ministero di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

« È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore di notte, le reti fisse, purchè siano tolti i richiami.

« Il Ministero d'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii con mezzi fissi di aucupio a scopi di protezione agraria ».

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Per quanto io sia stato molto attento alla lettura di questo lungo ar-

ticolo, mi pare di aver capito che vi saranno dei permessi speciali in tempo di divieto per cacciare determinate specie di uccelli migratori. Prendiamo ad esempio la beccaccia che passa da noi nell'Alta Italia in primavera. Se noi - parlo per esperienza - consentiamo che col pretesto di avere un permesso speciale per una data qualità di uccelli migratori, si possa girare impunemente col fucile nelle campagne, e specialmente nelle montagne e colline, che ripopolano di selvaggina la pianura, anche in tempo di divieto, possiamo, direi quasi, trascurare di fare una legge sulla caccia perchè la maniera più facile di distruggere la selvaggina stanziale è data precisamente da questi benedetti permessi speciali. La pubblica forza che deve attendere alla sorveglianza è pochissima, perchè, pur non volendo ammettere negli agenti una cattiva volontà, sappiamo che la sorveglianza è esercitata dai carabinieri e dalle guardie campestri. Di carabinieri in un mandamento, che può avere l'estensione di chilometri e chilometri, ce ne sono generalmente tre o quattro; e i comuni, date le poco liete condizioni finanziarie hanno, quando l'hanno, una sola guardia campestre. Ora, se l'agente che vuol fare il suo dovere sente, ad esempio, sulla vicina collina un colpo di fucile e sa che la caccia è vietata, può accorrere, nella speranza di fare una contravvenzione. Ma se è quasi sicuro che colui che ha sparato ad un lepore o ad una starna potrà all'occasione nascondersela e dire che ha sbagliato tirando a una beccaccia, quest'agente forse non s'incaricherà più di faticare nella certezza di non arrivare allo scopo. Ora, in occasione appunto del passaggio delle beccacce nell'Italia settentrionale ci troviamo innanzi a fatti di distruzione certa di tutta la selvaggina stanziale. Io quindi vorrei che questi permessi speciali non potessero essere accordati.

PRESIDENTE. Ella propone dunque la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di avere accettato, almeno in parte, l'emendamento principale da me proposto all'articolo 19 e dico subito che la ragione per cui ho rinunciato all'emendamento all'articolo 18, che era diretto a sopprimere completamente l'uccellazione, è stata precisamente

la speranza che l'uccellazione potesse essere notevolmente diminuita.

Io farei torto al Senato se credessi che qui vi fosse qualcuno che non volesse quello che il collega Grassi con tanta convinzione ha sostenuto, la limitazione cioè della distruzione degli animali utili all'agricoltura.

Credo che in questo tutti i senatori siano completamente d'accordo, e quindi si tratta semplicemente di vedere quali sono i mezzi più efficaci per giungere allo scopo che a tutti è comune.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, con grande competenza di cacciatore e di avicoltore, volle dimostrare che le specie migranti, le quali rimangono prese a preferenza colle bressanelle, coi roccoli, e con tutte le altre specie di uccellazione che si esercitano specialmente nell'ottobre, non possono essere annoverate tra quelle che comprendono animali utili all'agricoltura e che, in fondo, un nostro ben inteso egoismo potrebbe consigliarci a lasciar completamente libera l'uccellazione nel nostro territorio tanto nell'epoca della venuta quanto in quella della risalita. Orbene io mi permetto di dissentire profondamente da questa opinione, perchè non esiste una distinzione precisa tra specie migranti e specie stanziali. Quasi tutte le specie migranti divengono per un periodo di tempo, più o meno lungo, stanziali nel nostro territorio.

Fra le più numerose ed importanti specie migranti che si catturano in autunno, vanno annoverati i fringuelli, i tordi e le allodole. Ebbene, i fringuelli lungo tutto l'Appennino rimangono in Italia nell'estate e certamente dimorano in Italia dopo l'ottobre, fino al marzo successivo. I tordi svernano in Italia specialmente nelle pendici dell'Appennino ed in tutta l'Italia meridionale; le allodole pure dimorano in estate sulle montagne dell'Appennino ed in inverno se ne trovano abbondantemente nelle nostre maremme. Il che indica, per via di esemplificazione, poichè io non vorrei fare qui un trattato di ornitologia regionale, che se per alcuni periodi dell'anno una parte di questa selvaggina si allontana dall'Italia, per la massima parte dell'anno essa resta in Italia. E quindi se si vuole raggiungere lo scopo di limitare la distruzione degli animali utili all'agricoltura, è necessario ridurre notevolmente i

termini entro cui è consentita l'uccellazione facendoli coincidere con quelli del maggior passaggio autunnale, che avviene generalmente nel mese di ottobre.

Quanto più ci allontaniamo dall'ottobre, tanto più è facile che si catturino uccelli stanziali o che tali si dispongano a divenire.

Io perciò insisto nel mio emendamento, che cioè l'uccellazione sia permessa non come l'Ufficio Centrale propone dal 15 agosto al 30 novembre, ma invece dal 15 settembre al 15 novembre. Questa è la mia proposta.

È già troppo, mi si dice da alcuni colleghi. Ed è vero perchè prima del 15 settembre non esiste emigrazione e dopo il 15 novembre l'emigrazione è finita.

Questo in sostanza è l'emendamento che io propongo al Senato. E giacchè ho la parola debbo aggiungere ancora poche cose.

Approvo *toto corde* la modificazione del capoverso, con cui si dava facoltà al ministro di agricoltura di permettere la caccia in determinate plaghe. Con questa facoltà si sarebbe ritornati in pratica alla stessa confusione di epoche e di norme di caccia che è esistita finora.

Però mi sembra che l'Ufficio centrale con la sua proposta sostitutiva concernente la caccia primaverile, torna a riprodurre perfettamente lo stato di fatto che esiste oggi, e allora perchè facciamo una legge sulla caccia? Quale è la limitazione, quale è l'effetto utile che noi avremo da questa legge? Pochissimo, tanto è vero che coll'emendamento dell'Ufficio Centrale si permette di esercitare fino al 31 marzo la caccia delle specie migratrici. Non vi basta nemmeno il permesso della caccia autunnale, volete perseguire questi poveri uccellini anche nella primavera, nel momento in cui si dispongono alla procreazione?

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Per tutta la piccola selvaggina le caccia è assolutamente vietata in primavera.

GRASSI. Ma è permessa la caccia dei tordi.

SINIBALDI. Domando scusa al Senato dell'equivoco, ma comprende l'Ufficio Centrale che io molto facilmente potevo essere indotto in errore dal fatto che ho udito solo ora leggere il suo emendamento che non ci è stato comunicato. Se però, come dice l'onorevole Grassi, la

caccia ai tordi è permessa in marzo, la mia osservazione è solo parzialmente inesatta.

Ma non basta; l'emendamento dell'Ufficio centrale ammette che anche durante la primavera possano tendersi le reti, sia pure a maglia larga. Ora questo è assolutamente inconcepibile, e credo che l'Ufficio Centrale dovrà consentire a togliere questa disposizione. Finalmente un'ultimissima osservazione: vedo permessa dal 15 aprile al 31 maggio la caccia alle quaglie a mare.

Io mi lusingavo che la proibizione della caccia delle quaglie a mare potesse essere un sacrificio offerto da una gran parte dei cacciatori romani per ottenere sacrifici corrispondenti in tutte le regioni d'Italia; in guisa da giungere attraverso questa speciale proibizione alla proibizione totale della caccia prima dell'epoca della riproduzione. Ad ogni modo, a questo emendamento io debbo proporre un sotto emendamento. Invece di dire: « dal 15 aprile al 31 maggio ». diciamo « dal 1° al 31 maggio ». E la ragione ne è chiarissima solo che si conoscano i costumi di questi animalletti granivori. Le quaglie che entrano nel nostro territorio durante il mese di aprile sono le sole che possono proliferare, date le attuali condizioni delle colture. La falciatura dei fieni, la mietitura precoce del grano impedisce alle quaglie che entrano in maggio di riprodursi. E se la caccia ne sarà permessa solo posteriormente al 1° maggio, avremo ottenuto di evitare il maggior male, lasciando che nidifichino tranquillamente tutte le quaglie che saranno entrate in aprile. Finalmente faccio osservare all'onorevole Torrigiani che la proibizione del rilascio di permessi speciali da parte del Ministero di agricoltura è stata chiesta anche da me e lo prego di unirsi con me nell'insistere per questa proibizione.

TORRIGIANI LUIGI. Con tutto il cuore!

PRESIDENTE. Viene poi l'emendamento del senatore Sechi, consistente nell'aggiungere dopo il quarto capoverso il capoverso seguente:

« I Prefetti, sentito il parere del Consiglio provinciale, potranno con proprio decreto ordinare limitazioni ai periodi di caccia permessa per quelle specie che altrimenti andrebbero, nella provincia di loro giurisdizione, soggette da eccessivo impoverimento, quando la limitazione stessa sia previamente approvata dalla

Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 32 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sechi.

SECHI. Io credo che possa risultare opportuno in qualche provincia restringere i termini della caccia per condizioni locali. Attualmente in alcune provincie d'Italia i termini della caccia stabiliti dall'autorità provinciale sono più ristretti di quelli che determina la legge in esame, e questo avviene principalmente in Sardegna per alcune specie di caccia limitate ad un periodo brevissimo. Così si riesce ad ottenere che la specie si conservi. Diminuzioni forti se ne sono pur troppo avute e se si ammettono i termini del disegno di legge, si avrebbe la distruzione completa soprattutto là dove la caccia è esercitata per speculazione, come appunto avviene in Sardegna.

Quando si caccia d'estate, è difficile potere inviare il prodotto in continente perchè il caldo lo fa guastare, ma se si autorizza la caccia di alcune specie, e soprattutto delle pernici, nei mesi di novembre e dicembre, quando fa freddo ed è possibile spedirla in continente, dopo breve tempo non resterebbe più una pernice in Sardegna. Io trovo in genere opportuna una legge che dia termini comuni a tutto il Regno; penso però sia pure opportuno lasciare facoltà alle autorità locali di prescrivere ad essi delle restrizioni, mai allargamenti; credo pure che questo criterio corrisponda in sostanza allo spirito di questa legge, che mira alla conservazione della selvaggina. Di qui il mio emendamento, che confido sarà accettato dall'Ufficio centrale e dal Senato.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento del senatore Vicini, il quale propone che al comma quinto alle parole « Ministro per l'agricoltura » sia sostituita la parola « Prefetto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per svolgere questo emendamento.

VICINI. I miei emendamenti sono assorbiti dalla nuova redazione dell'articolo, e perciò li ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento del senatore De Amicis Mansueto, che propone che per l'uso dei cani da seguito si sostituisca la data 1° settembre a quella del 1° ottobre.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Amicis Mansueto per svolgere il suo emendamento.

DE AMICIS MANSUETO. Il mio emendamento non ha più ragione di essere, poichè con la nuova dicitura dell'articolo sono esclusi i cani segugi.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole senatore Credaro, il quale propone che dopo le parole: « il ministro per l'agricoltura potrà, con suo decreto » s'inseriscano le parole: « sentito il Consiglio provinciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro per svolgere il suo emendamento.

CRE DARO. Fin qui la materia della caccia era regolata nelle singole provincie dai Consigli provinciali: alcuni di questi hanno fatto assai bene ed hanno protetto la selvaggina. Io potrei portare degli esempi concreti e mi dispiace che nella legge non sia ricordato il Consiglio provinciale. Vorrei che il ministro, nel fare eccezione ai termini generali, avesse l'obbligo di sentire il Consiglio provinciale e che dovesse seguirne il parere. Io ritengo che il termine, e parlo all'Ufficio centrale, dal 15 agosto in poi sia troppo breve. Tutti i cacciatori sanno che sulle Alpi nella prima metà di settembre si trovano nidiate di pernici giovanissime, tutti sanno che si trovano molti leprotti che non sono ancora maturi per poter essere uccisi. Io vorrei che prima del 1° settembre non ci fosse caccia in nessun luogo, ma sulle Alpi questo sarebbe un danno. La legge invece di rappresentare un progresso rappresenterebbe un regresso. Aggiungo che il permettere i cani segugi nel mese di dicembre vuol dire distruggere le lepri sulle Alpi, perchè il cacciatore allora segue le tracce sulla neve.

SCALORI, *relatore*. C'è la proibizione.

CRE DARO. Io faccio all'onorevole Presidente una osservazione che riguarda l'andamento della discussione. Non ritengo che sia possibile una discussione seria di questo articolo, ch'è il pernio della legge, senza che i senatori lo abbiano innanzi stampato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Fa ella on. Credaro, una proposta formale in questo senso?

CRE DARO. Io faccio la proposta che si sospenda la discussione di questo articolo e si riprenda alla fine degli altri articoli quando sarà pronta la stampa.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Io prego, prima di prendere una decisione sull'art. 19, di ascoltare quanto l'Ufficio centrale sarà per esporre. Effettivamente l'art. 19 non è stato potuto stampare e distribuire perchè sino a un'ora fa, anzi anche a discussione iniziata, sono giunti degli emendamenti i quali minacciavano di portare a una discussione tumultuaria.

Disposizioni come quelle che si discutono non possono prendersi isolatamente, nè possono sovrapporsi senza guastare l'armonia che è necessario sussista tra loro. E perciò nel compilare l'articolo 19 la Commissione ha procurato di conciliare le esigenze della conservazione della specie con altre non poche esigenze, diremo così, di indole sociale, che non possono venir trascurate. Veniamo ora a quanto afferma l'onorevole senatore Grassi in relazione ad una auspicata proibizione, estesa all'intera penisola, di ogni caccia od uccellazione agli animali utili all'agricoltura. Tale desiderio, bellissimo in teoria, non è, almeno nelle attuali contingenze, attuabile.

Non possiamo abolire tradizioni oramai inveterate, nè sopprimere tutti i roccoli e le brescianelle! Lo stesso dicasi per la caccia delle quaglie durante il passo primaverile in riva al mare: logicamente andrebbe soppressa, giacchè si uccidono in parte quaglie pronte per una imminente nidificazione. Ma ciò non basta per sopprimere un'usanza tanto generalizzata: sarà opportuno invece contenere tale caccia entro certi limiti di tempo e soprattutto di terreno.

L'articolo dice: la caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. L'onorevole Credaro afferma che la data del 15 agosto è prematura per l'apertura: è prematura per alcune regioni, ma non per tutte, giacchè in tale epoca si cacciano le quaglie che si preparano a ripassare il mare. Tuttavia ferma restando la data del 15 agosto per l'apertura, la data della chiusura potrà, per l'uccellazione, anticiparsi al 20 novembre.

L'uso dei cani da seguito è permesso sino al 31 dicembre. Ammetto che possa essere dannoso in dicembre specie per le lepri, per quanto i cani da seguito non trovino di solito terreno favorevole. Quando la neve è alta il cane segue male.

CRE DARO. Ma segue bene il cacciatore!

CAMPELLO. Ma la caccia è vietata quando

il suolo è coperto di neve. E perciò l'inconveniente può dirsi assai attenuato.

Potrà venire esercitata la caccia con il fucile sino al 31 gennaio per il cervo, il daino, il capriolo e l'istrice: su ciò non credo vi possano essere osservazioni.

Sino al 31 di marzo è permessa la caccia delle specie migratorie, escluse le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei e tutti gli uccelletti in genere. Ora molti chiederanno perchè vi sia l'esclusione delle quaglie d'inverno. Le quaglie che non ripartono in autunno e si fermano nell'inverno, rimangono poi a nidificare in Italia. E perciò conviene proteggerle, giacchè temporaneamente sono stanziali e non migratorie. Quanto ai passeracei sono compresi in tale ordine quasi tutti gli uccelletti. Speciale facoltà viene lasciata di uccidere i tordi, i corvi, le ghiandaie, gazze, ecc.

Le limitazioni stabilite dall'Ufficio Centrale nell'articolo 19 segnano, a me sembra, un progresso sulla protezione della selvaggina, compatibilmente con le esigenze pratiche della caccia.

La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri rimane aperta sino al 15 aprile. L'onorevole senatore Torrigiani Luigi si è preoccupato del fatto che lasciando facoltà di esercitare tale caccia su tutti i terreni si lascia adito ad eludere la legge: e l'Ufficio Centrale aderendo al suo giusto desiderio propone che tale caccia venga limitata ai terreni di pianura e paludosi. Il paragrafo c) dovrebbe perciò venire modificato come appresso: sino al 15 aprile per i palmipedi e per i trampolieri, nelle valli, paludi e pianure.

La caccia alle quaglie con il fucile viene permessa dal 15 aprile al 31 maggio, alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

L'osservazione del senatore Sinibaldi può esser giusta da un lato ma non da un altro, secondo me più importante: infatti nel passaggio primaverile giungono prima i maschi, poi le femmine, poi i quagliardi. Essendo la quaglia poligama l'uccisione dei maschi nel mese di aprile viene ad essere meno dannosa alla specie che non quella delle femmine, che seguono di solito i maschi.

L'onorevole senatore Sinibaldi afferma che le quaglie che giungono tardivamente incontrano difficoltà per nidificare: ciò affermano pure tutti coloro che vorrebbero si permettesse

la caccia delle quaglie nella prima quindicina di giugno.

Ma occorre riflettere che le quaglie che giungono tardivamente non si fermano nelle pianure, ma proseguono sino alle montagne, sia perchè la temperatura a ciò le invita, sia perchè il taglio dei grani nelle zone montane del nostro Appennino non avviene che in agosto e talvolta in settembre!

A me sembra che sia giusta misura di permettere la caccia alle quaglie col fucile dal 15 aprile al 31 maggio, limitando a 500 metri dal mare la distanza nella quale detta caccia è consentita.

Mi permetto poi far notare al Senato che se nel primitivo testo dell'articolo 19 facoltà era lasciata al ministro di mutare i termini di apertura e di chiusura, anche allargandoli, nel nuovo testo è esplicitamente stabilito che il ministro di agricoltura avrà soltanto facoltà di restringere i termini stabiliti.

Credo di trovarmi d'accordo anche con l'onorevole senatore Credaro.

CREDARO. E i Consigli provinciali sono messi alla porta!

CAMPELLO. Onorevole Credaro, se alcuni Consigli provinciali agirono saggiamente, altri agirono senza alcun discernimento permettendo la caccia quando tale permesso era sotto ogni rapporto assurdo e dannoso. Basta leggere attentamente i loro deliberati.

L'Ufficio centrale potrà aderire a che i Consigli provinciali possano proporre al Ministero la restrizione dei termini: ma la decisione deve essere presa dal Ministero.

PRESIDENTE. Ma il senatore Credaro proponeva non che la decisione venisse dai Consigli provinciali, ma che fossero sentiti i Consigli provinciali.

CAMPELLO. Allora l'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Credaro.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Desidero vivamente pregare il Senato di non voler rinviare la discussione perchè temo che, altrimenti, nemmeno questa volta si possa giungere in porto.

Ho già detto che questa legge, pur rappresentando un notevole passo verso la soluzione

di un non facile ed importante problema, non è una legge perfetta; ma poichè è universalmente riconosciuto essere utile e necessario per il nostro Paese che si disciplini la materia della caccia, io credo che il Senato farebbe assai bene ad avere la compiacenza di procedere senz'altro nella discussione, cercando il modo di arrivare alla fine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Credaro se insiste nella sua proposta di sospensiva.

CRE DARO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Dirò poche parole. In questo articolo l'unità delle norme di legge incontra ostacoli naturali quasi insormontabili; e mi felicito con l'Ufficio centrale per avere adottato un criterio che, se non risponde del tutto... (*conversazioni*). Volevo dire, onorevoli colleghi, che in questo articolo l'Ufficio centrale ed il Ministero prima, hanno trovato le massime difficoltà del tema, perchè si comprende che quando si tratta di date di apertura e di chiusura di caccia in un territorio come è l'Italia, difficilmente si può ammettere che una data conveniente in Sicilia risponda con convenienza alle condizioni di altre regioni.

Qui conviene transigere; nè si può dire che i criteri seguiti dall'Ufficio centrale, particolarmente nell'ultima edizione di questo articolo, non siano quelli capaci di dare una soluzione abbastanza accettabile delle gravissime difficoltà del tema. Quindi io concludo: dal momento che si deve stabilire una data unica di apertura ed unica di chiusura per tutta l'Italia, forse la meno iniqua per qualcuna delle regioni, e non eccessivamente larga per altre, è quella indicata dall'Ufficio centrale.

Ed ora dirò una parola all'onorevole Sinibaldi su punti sui quali esso ha richiamato la nostra attenzione. Mi pare soverchio il rigore dei concetti da lui espressi circa l'uccellazione.

L'uccellazione è più che a sufficienza costretta e ristretta nei termini in cui la costringe e restringe questo disegno di legge; non possiamo più paventare una uccellazione distruttrice, quando sono proscritte le reti verticali, dato che dalle reti orizzontali non viene distruzione di caccia. Restano i roccoli e le bresciane, cioè istituti venatori che realmente assi-

curano larghissimi prodotti: e siamo in ciò perfettamente d'accordo; ma io credo che non si debba attentare a quei sistemi di caccia, a cui tanto tengono specialmente le regioni nelle quali non v'è selvaggina stanziale; occorre tener conto di questo concetto della presenza e, più ancora, della relativa abbondanza di selvaggina stanziale in talune regioni, ovvero della sua scarsità equivalente qua e là a difetto in altre regioni, perchè, se dobbiamo eguagliarci nelle date di apertura e di chiusura, è giusto pure che ci avviciniamo a un trattamento di compensazione quando si tratta dei modi di caccia. Dunque attentare ai roccoli e alle bresciane non è giusto; e del resto tutte le forme di uccellazione che dichiariamo lecite sono lontane dall'essere delle forme distruttrici della selvaggina migratoria in senso preoccupante. Colle armi attuali un mediocre cacciatore, a parità di condizioni può ottenere, a fine d'anno, risultati molto più considerevoli della massima parte degli uccellatori, quando, soprattutto, si trovi l'aucupio ristretto a due mesi e mezzo o tre mesi all'anno, vale a dire in confini di tempo che non significano davvero un trattamento soverchiamente largo.

Rimane la questione sollevata dal nostro senatore Grassi, questione che s'ispira a sensi di civiltà; ma prego l'illustre collega di tener presente che non saranno mai dimenticate le sue parole ed io penso che il Ministero e quante autorità si occuperanno dei successivi miglioramenti da introdursi in questa legge (e dovranno pur venire) avvicineranno le norme ai concetti espressi dal senatore Grassi.

Oggi siamo in tema di transazione e d'esperienza, ce lo ha detto l'onorevole ministro; e tutti ci siamo accostati a questo concetto. Lasciamo dunque transattivamente che la legge passi in questo punto ispirata a criteri di relatività, sebbene si tratti di punto da doverarsi fra i più importanti.

Riguardo ai passeracei osservo che la legge deve adoperare una terminologia che sia il meno possibile remota dalla intelligenza comune. Io scommetto che questa parola « passeracei » nel volgo dei cacciatori sarà intesa come eccezionale della caccia ai *passeri*, sebbene sia questo un uccello che il Ministro di agricoltura ha, poco tempo fa, incluso fra gli animali dannosi.

SINIBALDI. È un grande errore.

VANNI. Sia errore o verità, io sono solito inchinarmi ai giudizi tecnici ministeriali. Che colpa volete fare ai cacciatori, se trovando il passero catalogato fra gli animali nocivi, sono ben lieti di riconoscergli tale qualità e di cacciarlo?

Insomma, dico all'Ufficio centrale che bisognerebbe trovare un'espressione più chiara, di quella che può collegarsi all'aulica parola « passeracei ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Si può fare in sede di coordinamento.

VANNI. Benissimo. Forse sarebbe opportuna la pubblicazione di un elenco delle specie di volatili aggiungendo a ciascun nome scientifico le traduzioni in vernacolo.

Per parte mia, detto questo, e, tenuto conto di tutte le concessioni che ha fatto l'Ufficio centrale anche al nostro collega Grassi, voterò l'ultimo testo di questo articolo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio vivamente l'Ufficio centrale che ha tenuto conto almeno di una parte delle mie proposte, e gliene sono grato perchè io non mi attendevo tanto.

Ringrazio altresì il senatore Vanni delle sue parole gentili a mio riguardo.

Devo però insistere sulla questione degli uccelli utili all'agricoltura: io la considero anche dal punto di vista educativo. Il maestro può insegnare allo scolaro che è un delitto distruggere i nidi degli uccelletti, e nello stesso tempo cacciarli e magari tornare a casa dalla caccia con mazzi di usignuoli, capinere, pettirossi, cingallegre e mostrarli agli stessi allievi come un trofeo? Ciò mi sembra in contraddizione coi principî fondamentali della pedagogia. Si è detto che i roccoli rappresentano una tradizione molto lontana. Per quanto io so, furono inventati circa un secolo e mezzo fa da un frate in un anno di carestia; noi, grazie al cielo, non siamo più in anni di carestia. Io vi domando che male vi hanno fatto gli usignuoli, le capinere, i pettirossi ecc., perchè vogliate ad ogni costo gustar le carni di questi poveri uccelletti? Io insisto nel mio emendamento e mi rimetto al giudizio del Senato. (*Approvazioni*).

BONICELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI. Io non avrei chiesto la parola ed avrei accettata la soluzione transattiva proposta dall'Ufficio centrale se il senatore Grassi non avesse insistito nel suo emendamento; ma poichè lo mantiene devo dire brevissimamente le ragioni per le quali voterò contro quell'emendamento. L'emendamento proposto dal senatore Grassi capovolgerebbe letteralmente, di sorpresa, con la conseguenza di ferire una infinità di interessi e di rispettabili tradizioni, capovolgerebbe, dico le conclusioni a cui sono venuti, dopo maturo studio il Governo e l'Ufficio centrale del Senato; a cui erano venute, prima, tutte le commissioni ministeriali, reali e parlamentari, che avevano, sotto tutti gli aspetti, esaminato a fondo l'argomento, di alcune delle quali mi onoro di aver fatto parte; conclusioni a cui avevano fatto capo, infine, tutti i progetti presentati dai Governi che si succedettero in Italia dalla costituzione del Regno in poi, in nessuno dei quali poté mai trovar posto alcunchè di simile alla disposizione draconiana oggi proposta dal senatore Grassi.

Il grave provvedimento, che avrebbe per effetto di sopprimere l'aucupio in Italia, è invocato dal senatore Grassi in nome dell'interesse dell'agricoltura; ma l'onorevole relatore vi ha già dimostrato, ieri l'altro, anzitutto, che le specie volatili - sulle quali si esercita, pressochè esclusivamente, l'aucupio italiano - non segnano affatto una diminuzione, come è provato ad evidenza da statistiche pluricentinarie; e vi ha dimostrato altresì, che non è affatto certo, se alla protezione degli uccelli si connetta veramente un essenziale interesse dell'agricoltura, (*commenti*), mentre gli scienziati sono su questo punto nettamente divisi; mentre il massimo contingente all'aucupio è dato dalle specie granivore, incontestabilmente dannose; e mentre è fuori di dubbio che, se fra le specie d'insetti insidiate dai volatili insettivori, talune sono nocive, altre sono decisamente utili all'agricoltura, in quanto sono specie antagoniste di specie dannose: ed il bilancio fra i danni e i vantaggi che, sotto questo aspetto, recano gli uccelli non è ancor fatto, e ci troviamo ancora nella più assoluta incertezza.

Di fronte a questa incertezza sta invece, certissimo, un grande e positivo interesse italiano,

quello di non far perire l'industria della uccellazione: una industria tutta italiana, sorta e prosperata in Italia da millenni, e che ha in Italia una importanza, anche economica, che non può assumere in altri paesi, perchè l'Italia si trova, geograficamente, in una condizione privilegiata: una penisola che si allunga da nord-ovest a sud-est e che costituisce il corridoio obbligatorio a cui devono confluire e sul quale si concentrano periodicamente, nell'anno, tutte le specie volatili migranti dal settentrione dell'Europa verso il mezzogiorno e viceversa; un vantaggio di natura, una ragguardevole ricchezza, a cui l'Italia non deve, senza ragioni ben chiare e ben certe, rinunciare.

Questa è la ragione, onorevole senatore Grassi, per la quale l'Italia mai non volle aderire alla Convenzione internazionale del 1902 che avrebbe voluto imporre all'Italia restrizioni dell'aucupio del genere di quelle oggi volute del senatore Grassi. E non è a dimenticarsi che i Governi stranieri e soprattutto gl'Imperi centrali non trascurarono allora e poi insistenze e pressioni per costringerci a subire quelle restrizioni: ma i Governi d'Italia resistettero sempre, perchè compresero che sarebbe stata criminosa stoltezza sacrificare, a fisime, e sia pure ad interessi esclusivamente stranieri, un vitale e certissimo interesse nostro. Ora sarebbe ben strano che quelle ubbie di oltre alpe, le quali non poterono prevalere a nostro danno neppure nel periodo in cui più imperversavano fra noi la suggestione e l'infatuazione teutonica, trovassero fortuna proprio in questa migliore ora nella quale il popolo nostro dimostra di voler riprendere intera la propria indipendenza ed originalità di pensiero e di volere! Il Senato non consentirà, confido fermamente, che un simile sconcio si compia. (*Approvazioni, commenti*).

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Vi è innanzi tutto un emendamento del senatore Sinibaldi al primo comma dell'art. 19 che suona così: « l'uccellazione può essere esercitata dal 15 settembre al 15 novembre ».

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale sono dolente di non poter accogliere l'emendamento del senatore Sinibaldi. Già l'Uf-

ficio centrale ha ridotto notevolmente il periodo dell'uccellazione, limitandolo al 20 novembre. Il non consentire l'uccellazione dal 15 di agosto in poi, renderebbe impossibile una forma di aucupio molto diffusa e redditizia e che non fa danno agli uccelli giovevoli alla agricoltura, cioè l'aucupio per mezzo delle quagliottare, che non si può esercitare utilmente che nel mese di agosto.

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Sinibaldi di non volere insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sinibaldi insiste nel suo emendamento?

Voci. Ritiri, ritiri.

SINIBALDI. Sono costretto a ritirarlo. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Avverto che io non posso seguire l'ordine dell'articolo, seguirò quindi l'ordine degli emendamenti.

Il senatore Torrigiani Luigi e il senatore Sinibaldi propongono la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo che dice così: « il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passeri con mezzi fissi di aucupio a scopi di protezione agraria ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. La soppressione di quest'ultimo capoverso avrebbe un riflesso dannoso su l'agricoltura, perchè vi sono forme di coltivazioni - in particolare dove si coltiva il riso - in cui i passeri, specialmente in alcune stagioni, recano un danno assai rilevante. E la forma di caccia notturna del così detto *diluvio* è l'unico mezzo di liberare le risaie da questo danno che in alcune annate può raggiungere il sei, il sette e perfino l'otto per cento pel raccolto.

PRESIDENTE. Il senatore Torrigiani Luigi mantiene il suo emendamento?

TORRIGIANI LUIGI. Non lo mantengo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Sinibaldi?

SINIBALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora continuiamo. L'Ufficio centrale, accogliendo una proposta che mi pare del senatore Torrigiani, limita la caccia dei palmipedi e trampolieri fino al 15 aprile nelle valli paludi e pianure.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ora veniamo al comma *c*). Il senatore Sinibaldi proporrebbe la soppressione della caccia con le reti e l'Ufficio centrale riterrrebbe che questa caccia si dovesse mantenere limitatamente al 31 marzo.

SINIBALDI. L'Ufficio centrale mi pare abbia detto di rinunciare a quell'inciso del comma *c*) del nuovo articolo in cui si permette in primavera l'uso delle reti.

Spero che almeno questo possa essere ottenuto.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Il senatore Sinibaldi propone che il comma *c*) che si riferisce alla caccia con reti a maglie larghe venga soppresso. Orbene contro la soppressione di questa caccia agli uccelli di ripa con rete a maglie larghe, esistono difficoltà di carattere regionale, che l'onorevole senatore Niccolini potrà in seguito spiegare. Ad ogni modo l'Ufficio centrale sarebbe disposto a portare il termine di tale caccia dal 15 aprile al 31 marzo.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Accetterei la proposta dell'Ufficio centrale, ma vorrei una spiegazione. L'Ufficio centrale dice che la caccia con le reti a maglie larghe sarà permessa esclusivamente per i palustri...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Per le galle, le tecche.

SINIBALDI. Ora c'è una questione molto importante per alcune regioni d'Italia, quella dei palombacci. È permessa o non è permessa la caccia a questi animali con le reti?

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Rispondo al senatore Sinibaldi che la uccellazione dei palombacci sarebbe allo stato delle cose proibita. Le disposizioni di cui tratta il comma *c*) riguardano esclusivamente i palmipedi e i trampolieri.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Io, benché venga da una regione dove si fa larghissimo uso della caccia ai palombacci, rinunzierei volentieri per la mia regione a questa caccia; ma se in considerazione di interessi regionali, si sono mantenute altre specie di caccia, non vedo davvero ragioni per cui la caccia ai palombacci dovrebbe essere soppressa. Tanto più che se vi è un animale il quale non reca proprio alcun utile alla agricoltura, è precisamente il palombaccio. Dunque o l'Ufficio Centrale ammette un'eccezione anche per i palombacci, oppure deve rinunciare alle altre eccezioni.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio Centrale sarebbe disposto a protrarre l'uccellazione per il palombaccio, piccione selvatico e palombella sino al 31 marzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, secondo il quale l'uccellazione, anche per i palombacci, sarebbe consentita fino al 31 marzo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole senatore Sechi, per il quale dopo il quarto capoverso si dovrebbe aggiungere:

« I prefetti, sentito il parere del Consiglio provinciale, potranno con proprio decreto ordinare limitazioni ai periodi di caccia permessa per quella specie che altrimenti andrebbero, nella provincia di loro giurisdizione, soggette ad eccessivo impoverimento, quando la limitazione stessa sia previamente approvata dalla Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 32 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi per svolgere il suo emendamento.

SECHI. Io mi limito a pregare l'Ufficio centrale di voler dichiarare se accoglie oppure no il mio emendamento, perchè mi pare che l'onorevole relatore non l'abbia ancora fatto sapere.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. A noi sembra che il testo concordato e l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Credaro ed accettato dal-

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1923

l'Ufficio centrale che cioè le limitazioni di caccia possono essere adottate, sentito il parere dell'Ufficio provinciale da parte del Ministero, in qualche modo comprenda la proposta dell'onorevole senatore Sechi, e perciò vorremmo pregare il proponente a non insistere, rimettendosi alle disposizioni già concordate. Facendo egli particolare riferimento ad alcune zone isolate, in tali località quando si renda opportuna la limitazione di qualche caccia allo scopo di conservare la selvaggina, i Consigli provinciali potranno emettere il loro voto ed il Ministero venire a quelle limitazioni che siano consigliabili per la buona conservazione delle specie.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ritengo opportuno di insistere nel mio emendamento. Se lo scopo generale della legge è quello di limitare i periodi di caccia libera, e meglio provvedere alla conservazione della selvaggina, non vedo perchè non si voglia dare facoltà di limitazioni anche alle autorità locali. Questa facoltà l'ha, è vero, il Ministero, ma l'azione di esso, per quanto possa essere solerte e sollecita, non potrà certamente uguagliare in solerzia e sollecitudine di decisioni quella delle autorità locali.

Proprio non vedo, ripeto, perchè non debba essere accolto il mio emendamento, che non guasta affatto l'economia della legge e concorda collo spirito informatore di essa. Sono quindi costretto a mantenerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Sechi dichiara di insistere nel suo emendamento.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sechi, che non è stato accettato né dall'Ufficio centrale né dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Credaro, accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, consistente nell'inserire dopo le parole « Il ministro per l'agricoltura potrà, con suo decreto » le altre parole « sentito il Consiglio provinciale ».

Chi approva questo emendamento del senatore Credaro è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dal senatore Grassi e così concepito: « È sempre vie-

tata la caccia con armi da fuoco e l'uccellazione degli uccelli certamente utili all'agricoltura. L'elenco delle specie degli uccelli utili all'agricoltura verrà allegato al progetto di legge ».

Prego l'Ufficio centrale di dichiarare se accetta questo emendamento.

CAMPELLO, dell'Ufficio centrale. Per le ragioni svolte nella discussione generale e confermate dal relatore, l'Ufficio centrale si oppone all'emendamento del senatore Grassi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Grassi non accettato dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Procederemo alla controprova.

Chi non approva l'emendamento del senatore Grassi, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 19 come è stato ora emendato:

Art. 19.

« La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia con il fucile:

a) Sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cinghiale e istrice.

b) Sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri, e dei palombacci anche con reti a maglia larga nelle valli, paludi e pianure.

c) Sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro dell'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopraindicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro dell'agricoltura, che stabilirà le modalità per l'esercizio.

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo del tramonto del sole a un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse, purchè siano tolti i richiami.

Il ministro dell'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria ».

Chi approva l'art. 19 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Durante il periodo di chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste

dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

PRESIDENTE. L'on. Sinibaldi ha presentato un emendamento a questo articolo: ha facoltà di svolgerlo.

SINIBALDI. Io non ho presentato veramente degli emendamenti, ho proposto una semplificazione dell'articolo 20. Nell'articolo 20 sono contemplate una quantità di eccezioni: come il permesso di trasportare selvaggina durante il tempo di divieto, sia pure con garanzie, quello di mettere in commercio la selvaggina conservata nei frigoriferi; ed è data facoltà al ministro di concedere speciali permessi a zoologi e personale addetto a Gabinetti scientifici di catturare capi di determinata selvaggina. Insomma l'articolo 20, come è formulato nel disegno del Ministero e dell'Ufficio centrale, crea quella condizione di cose per la quale si rende così difficile la vigilanza contro le infrazioni al divieto di caccia.

CAGNI. Ma così non la finiamo più!

SINIBALDI. Se si sopprimessero senz'altro queste eccezioni credo che si finirebbe molto prima!

Io discuto infatti solo per semplificare. Del resto io limito anche molto le mie domande che al collega Cagni sembrano eccessive.

CAGNI. La discussione è eccessiva.

SINIBALDI. Mi limito a chiedere che si tolga dall'articolo 20 la facoltà data al ministro di concedere permessi così detti scientifici, perchè noi tutti che siamo o siamo stati cacciatori, sappiamo che con questi famosi permessi scientifici la caccia di frodo è stata largamente esercitata, dando un pessimo esempio d'inosservanza della legge. Io auguro che l'Ufficio centrale vorrà concedermi almeno questo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io mi permetto di osservare ch'è giusto di adottare restrizioni per impedire che si faccia della caccia abusiva, e ammetto che, talvolta si sia fatta della caccia allo scopo di lucro, o di sport, invece che per arricchire i gabinetti scientifici, ma però vietare del tutto la caccia di uccelli per scopi scientifici, sarebbe veramente una cosa deplorabile.

SINIBALDI. Ormai le collezioni sono completate!

GRASSI. Ma l'embriologia degli uccelli, per esempio, si fa studiando gli uccelli e l'embriologia è un ramo importantissimo delle scienze biologiche. Quando ho studiato la malaria, ho dovuto procurarmi degli uccelletti e, non avendone ottenuto dal Ministero d'Agricoltura il permesso, ho corso pericolo di essere arrestato. Io credo che il permesso di caccia per scopo scientifico si debba dare, sia pure con tutte le garanzie possibili, e mi oppongo a che si accolga la proposta dell'onorevole Sinibaldi.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'opposizione sollevata dal collega Sinibaldi a questa disposizione io l'ho trovata negli atti parlamentari precedenti e nelle discussioni sugli altri progetti di legge: ho trovato però anche negli atti parlamentari come il numero di questi permessi speciali accordati a scienziati sia così limitato, così esiguo da non giustificare le preoccupazioni che ha portato fra noi il collega Sinibaldi. D'altra parte vi sono esigenze scientifiche, delle quali

si è fatto autorevole paladino l'on. Grassi, che riguardano gli uccelli in periodo di proibizione, quando i volatili assumono vesti e abitudini speciali nell'epoca degli amori. Ora queste ricerche non possono compiersi se non avendo un permesso speciale. Dipenderà dalla autorità locale e centrale di tutelare e vigilare affinché questo permesso venga accordato veramente per ricerche scientifiche, e non sia un mezzo fraudolento per esercitare la caccia in tempo proibito.

PRESIDENTE. Onorevole Sinibaldi insiste nella sua proposta?

SINIBALDI. No.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del senatore Vanni.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'articolo 20 s'inizia con le parole: « Durante il periodo della chiusura della caccia sono vietati » ecc. È stato osservato che questo termine è troppo rigido nel senso che occorrono in alcune circostanze alcuni giorni per ritirare le armi, le reti, gli attrezzi necessari all'esercizio della caccia nelle località dove la caccia si esercita con mezzi fissi. Si crederebbe opportuno che l'articolo s'iniziasse con le parole: « Dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia sono vietati » ecc.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di sostituire nell'articolo 20 alle parole iniziali: « durante il periodo di chiusura della caccia » le parole: « dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia ».

Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale.

GORGINI, *sottosegretario per l'agricoltura*. Il Governo accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Nei primi cinque giorni dalla chiusura, il cacciatore potrà trasportare al luogo di deposito gli ordigni di caccia senza incorrere in contravvenzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Vanni e dell'Ufficio Centrale all'articolo 20: sostituire le parole: « dal quinto giorno dalla chiusura della caccia » alle parole « durante il periodo della chiusura della caccia ».

Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 20 così emendato.

Art. 20.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di

zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

(Approvato).

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 15, la caccia e l'uccellazione possono essere esercitate nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione, durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

Nelle proprietà private, anche se pertinenti ad enti pubblici, l'esercizio della caccia vagante, è sempre consentito quando esse non siano costituite in bandite o riserve, e quando l'esercizio della caccia non arrechi danno alle coltivazioni.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi di pubblico uso o di riunione, dalle vie di comunicazione e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

PRESIDENTE. Il senatore Cassis propone di sopprimere il capoverso che comincia con le parole: « nelle proprietà private », ecc.

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. La domanda che io faccio è nell'interesse dell'agricoltura e spero non incontri difficoltà. A me pare che ci sia una ripetizione, per lo meno inutile, fra il primo comma dell'art. 21 e il terzo. Il primo comma regola la facoltà di cacciare nei terreni incolti e nei terreni a coltivazione durante il periodo di sospensione delle colture, nei terreni vallivi, ecc. Poi il comma terzo dice: « nelle proprietà private, anche se pertinenti ad enti pubblici, l'esercizio della caccia vagante è sempre consentito quando esse non siano costituita in bandite o riserve e quando l'esercizio della caccia non rechi danno alle coltivazioni »; tutto questo è già regolato nel comma primo in modo assai migliore e più conforme agli interessi dell'agricoltura.

Io proporrei che il terzo comma fosse soppresso; tuttavia se si vuole si potranno trasportare nel primo comma le parole: « caccia vagante » e sostituire alle parole: « possono essere esercitate » la dizione « è sempre consentito » come è detto nel terzo comma.

Resterebbe evitato ogni possibile equivoco, mentre, mantenendo il terzo comma, lo si potrebbe interpretare in maniera non favorevole all'agricoltura.

Credo superfluo darne la dimostrazione e spero che la proposta sia accettata.

PRESIDENTE. Domando al Governo e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Cassis.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Il Governo accetta l'emendamento Cassis.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi propone all'articolo 21 il seguente emendamento: Il divieto è presunto ed esente da tassa di riserva per i terreni piantati a vigna.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Come ho detto l'altro ieri, abbiamo ripetutamente constatato che il cacciatore, quando va col cane a cacciare dopo che è piovuto, quando, cioè, il terreno è bagnato (cioè che esso fa volentieri perchè l'olfatto del cane allora è più delicato essendo l'atmosfera umida), passando per i vigneti diventa facilmente mezzo

di diffusione della fillossera. Le fillossere neonate vengono in grandissimo numero alla superficie, specialmente dopo la pioggia; insieme col fango esse si attaccano ai piedi dell'uomo e alle zampe del cane e così vengono trasportate da una vigna infetta a una vigna sana. Il mio emendamento è tolto letteralmente dal progetto di legge dell'onorevole Rava, approvato molti anni fa dal Senato. Io prego di riprodurlo anche in questo nuovo progetto di legge.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Non vorrei essere noioso col mio dire, perchè capisco l'impazienza e l'utilità di costringere nei minimi termini questa discussione, ma c'è quel famoso comma 3° in quest'articolo 21 su cui ha già parlato l'onorevole Cassis che porta...

PRESIDENTE. Ma è già stata accettata la soppressione dal Governo e dall'Ufficio Centrale.

TORRIGIANI LUIGI. Allora sono felicissimo di rinunciare alla parola.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Desidero dalla cortesia dell'Ufficio centrale soltanto di sapere quale sarà la dizione dell'articolo 21, se sarà quella che ora leggerò: « Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto... ».

PRESIDENTE. Ma il testo dell'articolo è già stampato.

VANNI. Ma c'è la soppressione di un capoverso.

PRESIDENTE. Il senatore Cassis ha proposto la soppressione del capoverso che comincia con: « Nelle proprietà, anche se pertinenti ecc. ».

VANNI. Ma io leggevo un brano soltanto dell'articolo, brano che dovrà contenere due parole che non sono in quel punto dello stampato, e che bisogna pur mettercele, perchè il primo comma corrisponda al comma che viene soppresso. Ecco di che si tratta: nel primo comma dove si dice « ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 15, la caccia... », occorre aggiungere la parola « vagante » e dopo: « e l'uccellazione sono sempre consentite » ecc. ecc.

SCALORI, *relatore*. Ma il senatore Cassis nella soppressione del 3° comma aggiungeva

anche questo emendamento al 1° capoverso e su questo punto siamo d'accordo.

FIGOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io aggiungo che bisogna specificare che nei vigneti ed oliveti la caccia è proibita, ed allora il timore dell'onorevole Grassi, che si possa portare la fillossera da un vigneto ad un altro, cade.

PRESIDENTE. Ella propone dunque che ai vigneti si aggiunga anche la parola oliveti.

SINIBALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Il capoverso 4° di questo articolo è concepito in modo tale da lasciar adito a molte questioni. Infatti vi si dice: « la caccia col fucile non può essere esercitata a distanza di 100 metri dagli abitati, dai luoghi di pubblico uso... ecc. ».

Per gli abitati sta bene, ma per i luoghi di pubblico uso a me sembra che l'Ufficio centrale dovrebbe trovare una frase la quale precisasse quali sono i luoghi di pubblico uso. Se con queste parole l'Ufficio centrale ha voluto indicare le passeggiate e i giardini pubblici, credo sia bene specificarlo.

Il comma poi seguita: Sulle vie di comunicazione... ecc. ».

Che cosa intende l'Ufficio centrale per queste vie di comunicazione? Che la caccia non si possa esercitare a distanza minore di 100 metri da qualunque strada pubblica? Lo dica.

PRESIDENTE. Ora siccome l'emendamento Grassi consiste in una aggiunta al terzo comma venendo questo soppresso cadrebbe anche l'aggiunta.

GRASSI. No, perchè verrebbe allora inserita dopo il primo comma.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Durante la discussione in una breve interruzione ho già avuto occasione di associarmi alla proposta del senatore Cassis per l'emendamento al primo capoverso concordato fra lui e il senatore Vanni.

Invece l'emendamento Grassi, per quanto involga una questione assai importante, non è accettato dall'Ufficio centrale, e precisamente per queste considerazioni molto brevi, ma sembrano non trascurabili: quando si parla di terreno coltivato a vigna non possiamo dimen-

ticare che in buona parte delle provincie italiane la coltivazione della vigna si fa indipendentemente da quello che comunemente si chiama vigneto. La vigna si coltiva a filari che sono distanti 20 o 25 metri l'uno dall'altro; e nello spazio che intercorre fra i due filari che si esercita la caccia ed in particolare modo quella alla quaglia; se si vietasse la caccia nelle località in cui è piantata la vite, verrebbe di fatto ad essere vietata la caccia.

E d'altro canto non posso dimenticare che se il cacciatore e il cane transitando nel fondo possono arrecare, come ha detto il senatore Grassi, gravi danni col trasportare i germi della fillossera, questo passaggio è eccezionale in confronto al transito continuo del contadino, del coltivatore e degli animali che questi porta nel campo. E non dimentichiamo che laddove si coltiva la vite a filari, profittando della fertilità del suolo (il sottosegretario onorevole Gorgini, ne può far fede perchè è di una provincia confinante colla mia) sotto il filare si fa della coltivazione intensiva.

Ed è appunto lì che la mano d'opera affuisce e lavora, che il passaggio è più frequente e quindi più facile il trasporto di quei germi temuti dal collega Grassi.

Per queste considerazioni, non accetto l'emendamento proposto ed insisto nel testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Crediamo invece opportune che fra le località dove viene interdetta la caccia, come ha accennato il collega Sinibaldi ed anche il senatore Figoli, siano comprese le strade ferroviarie, laddove il passaggio dei cacciatori può portare nocimento anche al traffico ferroviario.

E mi pare che il testo, come è stato concordato, contenga disposizioni sufficienti per la distanza dalle abitazioni e dalle strade. Quindi il pericolo di caccia troppo vicina alle vie di comunicazione è in qualche modo allontanato.

SINIBALDI. Ma che cosa intendete per vie di comunicazione?

SCALORI, *relatore*. Vie di comunicazioni sono tutte le strade nazionali, provinciali e comunali.

SINIBALDI. Ma perchè non lo dite?

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Prima viene l'emendamento del senatore Cassis il quale propone di trasportare nel primo comma le pa-

role « caccia vagante » e sostituire alle parole « possono essere esercitate », contenute nel terzo comma, il quale verrebbe poi soppresso, le parole « sono sempre consentite ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene poi il secondo emendamento del senatore Cassis il quale propone di sopprimere il terzo comma.

All'ultimo comma dove dice: « lungo le vie, torrenti ed arenili, ecc, « dire - lungo le vie ferroviarie e le vie di comunicazione ».

SCALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Dire vie di comunicazione è dizione più lata, per non entrare in classifiche che porterebbero a restrizioni eccessive. Noi intendiamo accennare alle strade nazionali e provinciali; mi pare che scendere alle strade vicinali, che non sono molto frequentate, e che in certe regioni sono così fitte da essere a distanze minori di quelle prescritte da questo progetto, significherebbe divieto di caccia assoluto.

PRESIDENTE. Qui c'è una confusione; l'emendamento dell'Ufficio centrale non è al quarto comma, dove si parla delle vie di comunicazione, ma all'ultimo comma dove dice « lungo le vie, torrenti ed arenili », ecc.

L'Ufficio centrale propone che si dica anche « vie ferroviarie ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Quello che ha risposto il relatore dell'Ufficio centrale mette in rilievo la necessità di una distinzione. Egli ha detto: sono vie di comunicazione presso le quali non si può esercitare, la caccia, le strade ferroviarie, le strade comunali, provinciali e nazionali, ma non le vie vicinali, ed io convengo col relatore che se la caccia fosse proibita anche presso le vie vicinali che in certi luoghi sono così fitte, praticamente l'esercizio della caccia diverrebbe impossibile. E sia pure, ma il relatore dell'Ufficio centrale deve mettersi nella posizione di un pretore chiamato a giudicare di una contravvenzione fatta ad un

cacciatore che abbia esercitato la caccia presso una via vicinale; si può dire che una strada vicinale non sia una via di comunicazione? E allora bisogna convenire che per rendere più chiara la disposizione della legge è necessario specificare quali sono le vie di comunicazione presso le quali non si può cacciare.

SCALORI, *relatore*. Allora si faccia seguire in parentesi alla espressione « vie di comunicazione » (strade nazionali, provinciali e comunali).

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento, che si dica cioè « strade nazionali, provinciali e comunali ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Grassi. Lo mantiene?

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Posso rispondere all'onorevole relatore con un'osservazione sola ed è questa: altro è che i contadini vadano sotto il filare a raccogliere i frutti, altro è che il cacciatore passi da una vigna all'altra col pericolo di trasportare così la fillosera da una vigna sana a una infetta. (*Commenti*).

In ogni modo io ho fatto una proposta che ritengo necessaria; il Senato ne faccia l'uso che crede.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Grassi, non accettato dal Governo né dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. La Commissione non ha dato schiarimenti in ordine all'osservazione fatta dall'on. Sinibaldi circa la espressione « di pubblico uso ». Tale dizione è assolutamente nuova nella legislazione, il che potrà dar materia ad una infinità di questioni in pratica. A me pare si possa adottare un'altra formola che è già nei Codici, e dire luogo pubblico, o aperto al pubblico, o esposto al pubblico; allora si dirà cosa più precisa che non luogo di pubblico uso. Propongo sostituire alle parole « luoghi di pubblico uso » le seguenti: « luogo pubblico ovvero aperto od esposto al pubblico ».

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Cannavina, accettato dall'Ufficio centrale, che consiste di sostituire alle parole « luoghi di pubblico uso » del 4° comma di questo articolo 21, le altre « luogo pubblico ovvero aperto ed esposto al pubblico ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 21 così emendato. Lo rileggo:

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che attraversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle RR. riserve di caccia, di mufloni e di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

c) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammi-feri, fagiani, pernici, starni e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passerii, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellazione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) divieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellazione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico o inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

(Approvato).

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'articolo 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio

e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

(Approvato).

Vigilanza e sanzioni.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellazione non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellazione.

(Approvato).

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardia caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardia caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ottenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno da esso stabiliti col decreto che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

PRESIDENTE. Su questo art. 25 vi sono tre emendamenti (*oh! oh!*).

Il senatore Credaro propone, dopo le parole « giurate comunali » di inserire le parole « campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Credaro per svolgere il suo emendamento.

CRE DARO. Il mio emendamento non fa che completare l'elenco degli agenti addetti alla

vigilanza sulla protezione della selvaggina ai quali è vietato di cacciare.

Io ricordo che non poche guardie campestri e agenti forestali sono, in taluni luoghi, i distruttori della selvaggina sulle Alpi: Essi sono fuori tutto l'anno, sanno dove la selvaggina fa la cova, la seguono e vanno a caccia anche durante le ore di servizio. Io ritengo che il divieto di caccia debba essere esteso anche a questi agenti.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Governo accettano l'emendamento di cui ha dato ragione l'onorevole senatore Credaro?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Credaro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un emendamento del senatore Vicini consistente nell'aggiungere al 1° comma dopo le parole « con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 » le parole « agli agenti giurati delle società dei cacciatori ».

Domando all'Ufficio centrale ed al Governo se accettano questo emendamento.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Lo accettiamo.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Anche io dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Vicini.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora facoltà di parlare all'onorevole senatore De Amicis, che vuol proporre un emendamento.

DE AMICIS MANSUETO. Il mio emendamento è molto semplice e spero che incontrerà l'approvazione dell'Ufficio centrale e del Governo. Si tratta di aggiungere dopo le parole « ufficiali e agenti di pubblica sicurezza » le parole « e della milizia nazionale ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'on. senatore De Amicis propone che nel primo comma di questo articolo, dopo le parole « ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza » si aggiunga: « e della milizia nazionale ».

Invito l'Ufficio centrale ed il Governo a dichiarare se accettano anche questo emendamento.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Lo accetto ben volentieri.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi).

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 25 con gli emendamenti testè approvati. Lo rileggo:

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica e della Milizia Nazionale, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardia caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle Società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardia caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ottenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla P. S.

(Approvato).

Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà — escluse le abitazioni — ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, entro 24 ore, all'autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellagione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Vicini ha proposto un emendamento che consiste nella sostituzione delle parole « senza indugio » alle parole « entro ventiquattr'ore ».

Prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler esprimere il loro pensiero riguardo a questo emendamento.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Lo accettiamo.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Anch'io vi aderisco.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 28 con questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, eguite da sentenza di condanna, percepiranno a metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'art. 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

(Approvato).

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal D. P. e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 19, 21 e nella lettera a) dell'art. 22;

b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 25, o da un socio di una Società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Ho domandato la parola per proporre un emendamento a questo articolo. Il mio emendamento mira a rendere effettivamente applicabile l'art. 20, in cui si parla

di divieti per la distruzione dei nidi e delle uova degli uccelli. Se le ammende non sono estensibili ai genitori e ai tutori dei minorenni è perfettamente inutile, poichè noi sappiamo benissimo che in tutti i paesi, specialmente nel giovedì e nella domenica, i ragazzi che sono lasciati liberi si dedicano alla ricerca e alla distruzione dei nidi e delle uova degli uccelli.

Ora, a questo proposito, io mi permetto di rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro di agricoltura e cioè di fare in modo di prendere accordi col suo collega dell'istruzione pubblica perchè sia abolito il riposo scolastico del giovedì e che invece sia destinato alla educazione dei fanciulli per la non distruzione dei nidi, delle uova e degli uccelletti, come anche delle piante.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento del senatore De Amicis che consiste nello aggiungere al comma b) le parole: « Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori, dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore De Amicis accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 30 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione e del prodotto di esse, nonchè la revoca del permesso, il quale non potrà nuovamente essere accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non si sia potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellazione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. È stato concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale un nuovo testo dell'articolo 32 che risulta formulato nel modo seguente:

Art. 32.

« Al consiglio per i servizi dell'agricoltura istituito con Regio decreto 11 gennaio 1922, numero 25, è aggiunta una sezione che avrà il compito di pronunciarsi sui ricorsi di cui all'articolo 36 e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il ministro creda di udirla.

« Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime ».

« Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25 ».

LUSIGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Volevo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro per quel che si riferisce al funzionamento della Commissione consultiva di cui si parla nell'art. 32.

PRESIDENTE. Ma non è una vera Commissione consultiva, è una semplice sezione del Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

LUSIGNOLI. Va bene; io desidererei che fosse posto in chiaro questo concetto, che le funzioni di questo Consiglio, qualunque esso sia, sono completamente gratuite.

Prego il ministro di agricoltura di accettare questo mio emendamento.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Io non farò che una preghiera all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale, ed è di sopprimere addirittura la Commissione.

Mi pare che sia molto meglio di dare al ministro la facoltà di fare dopo avere sentito i Consigli provinciali, e, là dove esistono, le associazioni dei cacciatori. Si semplifica così la legge, non solo, ma si dà modo ai corpi consultivi delle provincie di far sentire la loro voce in questa legge, la quale può e deve essere applicata in tante zone d'Italia in diverso modo, per il diverso clima e per le diverse abitudini locali.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Il nuovo testo dell'articolo 32 sopprime questa Commissione consultiva che il Senato giustamente non ha accettata e dà al ministro la facoltà di valersi di una delle sezioni del nuovo Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

Non è, poi, possibile che io accolga la proposta dell'onorevole Lusignoli, perchè per il Consiglio per i servizi dell'agricoltura, diviso in cinque sezioni, si è già stabilito, col decreto di istituzione, che ai componenti spetti una medaglia di presenza di 20 lire per seduta. Non potrà essere certamente per questo che si faranno pressioni per entrare in Commissione.

Voci: Ai voti, ai voti.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta il testo concordato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 32 nel nuovo testo concordato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 32 *bis* proposto dall'onorevole senatore Grassi e accettato dall'Ufficio centrale.

Art. 32-*bis*.

« Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

« Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali, che vogliano apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dei quattro articoli proposti dai senatori Vicini e concordati con l'Ufficio centrale è col ministro.

Registro delle associazioni.

Art. 33.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;
- b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal Regolamento;
- c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della Provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;

di istituire e dirigere un servizio con apposite Guardia-caccia provinciali che abbiano la qualità di Agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;

di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;
- 2) una relazione sull'attività che l'associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il ministro per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 33-bis.

Le Associazioni dei Cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

(Approvato).

Art. 33-ter.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della Provincia, nella quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.

(Approvato).

Art. 34.

Le associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

- a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 33;
- b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;
- c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la cac-

cia, spese per ispezioni, per vigilanza, pel funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

SCALORI, *relatore*. Propongo che siano soppresse alla fine del 1° comma le parole « pel funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 ».

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 così emendato.

(È approvato).

Art. 36.

I proprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

(Approvato).

Art. 37.

I possessori di licenza di caccia o di uccellagnone, rilasciata a norma delle leggi sulle concessioni governative, debbono munirsi del permesso, di cui all'art. 15, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Propongo la soppressione dell'articolo 37.

SCALORI, *relatore dell'Ufficio centrale*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37 di cui si propone la soppressione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 38.

Tutte le tasse previste dalla presente legge sono soggette alla addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Propongo che all'articolo 38 sia sostituito il seguente: « Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette all'addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra ».

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Supino.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 38 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

Salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie Bandite e riserve. In queste ultime l'esercizio della caccia è regolato da norme speciali stabilite dall'Ufficio delle Reali Caccie di concerto col Ministero di agricoltura. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Propongo che in questo articolo siano soppresse le parole: « In queste ultime, l'esercizio della caccia è regolato da norme speciali stabilite dall'Ufficio delle Reali Caccie di concerto col Ministero di agricoltura ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 39 con questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, a norma dell'articolo 6 del Regio decreto legge 31 agosto 1921, n. 1269.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Propongo che siano sopresse le parole: « a norma dell'art. 6 del Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1269 » e siano sostituite con le parole: « per le quali sarà ulteriormente provveduto ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 40 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che l'ordine degli articoli resta modificato per gli articoli aggiuntivi votati dal Senato e che dovranno essere coordinati.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CITO FILOMARINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cito Filomarino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

Invito l'onorevole senatore, segretario, De Novellis a procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli, Barbieri, Bellini, Berenini, Berio, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Carissimo Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Cito Filomarino. Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Credaro, Crespi, Crispolti.

D'Alife, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fracassi, Francica-Nava, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusgnoli, Luzzatti.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Persico, Petitti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Puntoni.

Queirolo.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Ronco, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia »:

Senatori votanti 167

Favorevoli 129

Contrari 38

Il Senato approva.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che in conformità del mandato conferitomi ho chiamato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge per l'istituzione di una cassa di maternità, i signori senatori: Agnetti, Badaloni, Crispolti, Foà, Luzzatti, Marchiava e Tanari.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge: « Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per conoscerne il pensiero circa la convenienza di restituire a Pavia le antiche carte già da tempo trasportate a Milano, le quali riguardano la cronistoria dell'agro Ticinese, sicchè sia possibile creare in Pavia stessa, città universitaria, un archivio speciale che sarebbe di grande giovamento per gli studi storici. E chiede risposta scritta.

Rampoldi.

Al ministro di agricoltura per sapere se l'antica miniera della Mongiana, in provincia di Catanzaro, la quale fornì al Regno di Napoli per tanti anni il minerale di ferro per i bisogni

dell'esercito, della marina e dell'industria, sia stata esplorata con diligenti indagini allo scopo di vedere se trovisi in grado di somministrarne ancora.

Mazziotti.

Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Cencelli.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è tolta, alle ore 18,30.

Risposta scritta ad interrogazione.

CENCELLI. — Al Presidente del Consiglio, Alto Commissario per l'Aeronautica, per conoscere i motivi del ritardo alla concessione della pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso, morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle, per essere stato obbligato a volare con apparecchio difettoso.

Il sottoscritto, fin dal marzo 1922, ne interessò il Comando Generale dell'Aeronautica e ne ebbe qualche affidamento, ma finora la famiglia non ha nulla ottenuto.

RISPOSTA. — La pratica relativa alla pensione da liquidare alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle trovasi presso il deposito del 3. Raggruppamento aviatori di Parma, il quale, d'accordo col Distretto militare d'Orvieto, deve provvedere alla compilazione dei necessari documenti che poi saranno trasmessi al sottosegretario di Stato per le pensioni. Sono state impartite disposizioni affinché la definizione di detta pratica avvenga al più presto avviando in modo assoluto alle lungaggini riscontrate per il passato.

Il Vice Commissario dell'aeronautica
FINZI.

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1923, (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1923

N. 304-A.

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

Protezione della selvaggina.

Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il ministro per l'agricoltura, ove non esista una bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà con suo decreto la costituzione della bandita su terreno di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi in selvaggina e danaro la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari due-mila.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, è autorizzata con decreto del ministro per l'agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'art. 428 del C. P.;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'art. 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sovra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.

Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, com-

preso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico della bandita stessa.

Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non può essere uccisa o presa, anche se trovata fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore per i terreni incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il natu-

rale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 Ettari fino a 3000, lire 1 all'Ettaro; per la parte eccedente i 3000 Ettari lire 0.50 all'Ettaro.

Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellazione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente questo dev'essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'art. 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una Associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero affittuaria di una riserva sia una di dette Associazioni, i tributi di cui agli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'art. 4, deve apparire che la ri-

serva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

Art. 12.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge. In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinuncia alla concessione.

Art. 14.

I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle bandite o nelle riserve saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.

I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimità di questi.

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori legalmente costituita più prossima al luogo della cattura, che ne cu-

rerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

Esercizio della caccia.

Art. 15.

La caccia e la uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

- a) abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore;
- c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di P. S.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col fucile e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

Art. 19.

La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile:

a) sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cignale ed istrice;

b) sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri e dei palombacci anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure.

c) sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro per l'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purchè siano tolti i richiami.

Il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di stormi e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria.

Art. 20.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può

essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle RR. riserve di caccia, di mufloni e di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

c) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starne e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passeri, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellazione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) divieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellazione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico e inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'art. 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvisate esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellazione non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellazione.

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica e della Milizia Nazionale, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle Società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ot-

tenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla P. S.

Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellazione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà - escluse le abitazioni - ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellazione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'art. 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal C. P. e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21 e nella lettera a) dell'articolo 22;

b) l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 25, o da un socio di una Società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione e del prodotto di esse, nonchè la revoca del permesso, il quale

non potrà nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellazione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Art. 32.

Al Consiglio per i servizi dell'Agricoltura, istituito col Regio decreto 11 gennaio 1922, numero 25, è aggiunta una Sezione, che avrà il compito di pronunziarsi sui ricorsi, di cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sopra ogni questione in ordine alla quale il ministro creda di udirla.

Dei componenti della Sezione quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati, nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive Associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle Associazioni medesime.

Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della Sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, numero 25.

Art. 33.

Alle Scuole Superiori di Agricoltura e all'Istituto Forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliano apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.

Registro delle associazioni.

Art. 34.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;

b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal Regolamento;

c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della Provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;

di istituire e dirigere un servizio con apposite Guardie-caccia provinciali che abbiano la qualità di Agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;

di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;

2° una relazione sull'attività che l'associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il ministro per l'agricoltura.

Art. 35.

Le Associazioni dei Cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Art. 36.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della Provincia, nella

quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.

Art. 37.

Le associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 36;

b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;

c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 38.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

Art. 39.

I proprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescri-

zioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

Art. 40.

Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette alla addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra.

Art. 41.

Salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della

caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie Bandite e riserve. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 42.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, per le quali sarà ulteriormente provveduto.

